



Numero 45
Del 29-12-2020

Comune di Torre di Mosto

Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica -PrimaConvocazione

Oggetto: RICOGNIZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Per determinazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica, all'appello nominale:

MAZZAROTTO MAURIZIO	P	ARTICO GIANNI DOMENICO	P
ROCCO LUIGI	P	PAVAN GILBERTO	P
MAZZAROTTO LORENZO	P	GERETTO GIANNINO	P
RIZZO ENRICO	P	PASQUON NELLO	P
MAZZAROTTO CARLA	A	ROSSETTI ELISA	P
URBAN SANDRO	P	TAMAI EDOARDO	P
SANGION NICO GIULIO	P		

risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

NICOLETTI MAURO	P
CROVATO ELISA	P

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede MAZZAROTTO MAURIZIO nella qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. BORIN AGNESE.

Nominati scrutatori i Signori:

MAZZAROTTO LORENZO

SANGION NICO GIULIO

TAMAI EDOARDO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il quadro normativo di riferimento in materia di adempimenti ai fini della verifica della legittima detenibilità delle società partecipate è costituito:

- 1) dalla legge 24.12.2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2008): l’art. 3 comma 27 dispone che , al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società; il successivo comma 28 dispone che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, da trasmettere alla sezione di controllo della Corte dei Conti;
- 2) dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2015): l’art. 1 comma 611 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31.12.2015; lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione di funzioni;
 - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- 3) il D.lgs 175 del 19.08.2016 ‘Testo unico in materia di società partecipate’ fra le altre stabilisce che:

art. 20: entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Comunale approvi un atto da trasmettere al MEF e alla Sez. Regionale della Corte dei Conti sullo stato dell’arte dei processi di razionalizzazione;

art. 24: revisione straordinaria delle partecipazioni;

Dato atto che al 31.12.2019 la situazione era la seguente:

DENOMINAZIONE	Quota partecipazione diretta tra EL-OP 1° livello	Al 31.12.2019
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - VERITAS S.P.A.	0,47	
ATVO S.P.A.	0,68	
ASCO HOLDING SPA	0,18	

Graficamente così rappresentata:



Dato atto che con deliberazione consiliare n. 40 del 25.09.2017, questo Comune ha approvato, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;;

Dato atto che nel provvedimento si rilevava che Asco Holding spa non aveva dipendenti, quindi doveva essere oggetto di razionalizzazione;

Dato atto che con lo stesso provvedimento il Consiglio Comunale decideva la fusione per incorporazione con ASCO TLC, società del gruppo Asco Holding;

Rilevato che la stessa deliberazione è stata impugnata avanti al TAR VENETO, R.G. 1400/2017, dalla Ditta Plavis Gas srl, socio privato di Asco Holding spa e alla data della rilevazione con pronuncia n. 644/2017 NON è stata concessa la sospensiva e il provvedimento è andato in discussione il 18.03.2018;

La sentenza 401/2018 è stata favorevole alla ricorrente. Il Comune ha provveduto a depositare l'impugnativa avanti il Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato 578/2019 ha respinto l'appello, tuttavia riforma in varie parti la sentenza di primo grado, in particolare considera i servizi gas e telecomunicazioni rispondenti, ai sensi del TUSP, al soddisfacimento delle funzioni fondamentali dei comuni e, dall'altro, considera ammissibile una partecipazione di minoranza. Tuttavia, dopo aver riconosciuto tali principi, riformato sotto tali profili la sentenza del TAR Veneto e respinto per i medesimi i motivi di ricorso di primo grado di Plavisgas, cionondimeno conferma la sentenza nella parte in cui riconosce che il mantenimento di una partecipazione pulviscolare presuppone l'adozione di strumenti societari quali i patti parasociali.

Nel frattempo è intervenuta la modifica dell'art. 24 della L. 175/2016 che rinvia tutti gli adeguamenti al 2021.

Sempre nell'ottica di adeguamento ai principi del TUSP, nel corso del 2019 è stato modificato lo statuto di Asco Holding, introducendo l'art. 21 ovvero l'Assemblea dei Soci Pubblici. La modifica

è stata approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 21 del 08/11/2019 avente a oggetto “MODIFICA STATUTO ASCO HOLDING SPA - INTRODUZIONE ART. 21 'ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICI, APPROVAZIONE”;

Dato atto che nulla è mutato relativamente alla partecipazione nelle altre società;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio in ordine alla correttezza tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.00;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che il Comune di Torre di Mosto al 31.12.2019 aveva le seguenti partecipazioni dirette:

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Quota partecipazione diretta tra EL-OP 1° livello</i>	<i>Al 31.12.2019</i>
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - VERITAS S.P.A.	3341820276	0,47	
ATVO S.P.A.	84002020273	0,68	
ASCO HOLDING SPA	03215740261	0,18	

2. di dare atto che il Comune non ha propri rappresentanti negli organi delle Società;
3. di trasmettere l’esito della presente deliberazione attraverso l’applicativo ‘Partecipazioni’ del portale Tesoro e inviare la presente deliberazione alla competente sezione della Corte dei Conti.

Con successiva apposita votazione, che consegue il medesimo risultato della precedente,

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

^^^^^^^^^^

Il Responsabile del Servizio proponente

Allegato

Interventi: (deregistrazione integrale eseguita da: Stenotype Emilia S.r.l.)

Punto numero 4 all'Ordine del Giorno: Ricognizione sulla razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Torre di Mosto ai sensi dell'Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Passiamo al punto 4: Ricognizione della razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Torre di Mosto ai sensi dell'Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. La parola all'Assessore Rocco Luigi. Prego.

ASS. ROCCO LUIGI

La legge numero 244 del 24 dicembre 2007 impone ai Comuni l'impossibilità di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Tale legge prevede anche che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debba essere autorizzata dal Consiglio Comunale con delibera da trasmettere entro il 31 dicembre alla sezione di controllo della Corte dei Conti. In materia di partecipazioni societarie dopo la normativa del 2007 sono intervenute altre due leggi. La legge 190 del 23 dicembre 2014 avente lo scopo di assicurare l'avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni. Il decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 definito Testo Unico in materia di società partecipate, il quale, oltre a ribadire la scadenza annuale del 31 dicembre per l'approvazione della delibera in materia di razionalizzazione delle partecipazioni con il correlato obbligo di invio al MEF e alla Corte dei Conti, introduceva all'articolo 24 una revisione straordinaria delle stesse. Il nostro Comune si è correttamente adeguato a tali normative, in particolare la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 effettuata con delibera consiliare 40 del 25 settembre 2017 prendeva atto che la società Asco Holding Spa non aveva dipendenti e statuiva la necessità di una sua razionalizzazione, da attuarsi mediante la fusione per incorporazione con Asco TLC Spa. Tale fusione è stata impugnata dalla ditta Plevig Gas S.r.l., socio privato di Asco Holding Spa. L'iter giudiziario complesso si è concluso con la sentenza 578/2019 del Consiglio di Stato, la quale ha imposto tra l'altro l'adozione di strumenti societari quali i patti parasociali. In tal senso e nell'ottica di adeguamento del TUSP sono intervenute le modifiche statutarie che hanno introdotto all'articolo 21 l'assemblea dei soci pubblici. Modifiche approvate dal nostro Consiglio Comunale con delibera 21 dell'8 novembre 2019. Detto tutto ciò, premesso che il nostro Comune al 31 dicembre 2019 risulta detenere partecipazioni di minoranza nelle società: Asco Holding Spa 0,18; Veritas Spa 0,47; ATVO Spa 0,68; acquisiti i pareri favorevoli responsabile del servizio chiedo a codesto Consiglio sia di deliberare la presa d'atto della partecipazione in essere che di deliberare che nulla è mutato rispetto all'anno precedente, in modo da poter trasmettere tempestivamente quanto dovuto al portale del MEF e alla competente sezione della Corte dei Conti.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Qualche intervento? Prego Consigliere Nello Pasquon.

CONS. PASQUON NELLO

Non c'è nulla da aggiungere se non che conosciamo molto bene sia la legge Madia che ha imposto la razionalizzazione delle società partecipate, il ricorso e la sentenza tra Plevigas e Asco Holding perché l'abbiamo vissuta in prima persona, visto che amministravano dal 2016 al 2019. Abbiamo nelle diverse ricognizioni annuali in Consiglio Comunale ribadito la nostra linea politica di mantenimento degli asset di partecipazioni societarie del nostro Comune nelle tre società Veritas, ATVO e Asco Holding, che saggiamente vengono riproposte nella delibera odierna, anche perché non potevate fare diversamente visto che l'anno di ricognizione che era il 2019 è di nostra competenza amministrativa, quindi dell'amministrazione uscente, quindi non era possibile fare diversamente.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Altri interventi? Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio in ordine alla correttezza tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18/08/80 si delibera di dare atto che il Comune di Torre di Mosto il 31/12/2019 aveva le seguenti partecipazioni dirette: Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente e Servizio o Veritas Spa; ATVO Spa Veritas, Asco Holding Spa. Veritas per 0,47, ATVO Spa per 0,68, Asco Holding Spa per 0,18, di dare atto che il Comune non ha propri

rappresentanti negli organi della società, di trasmettere l'esito della presente deliberazione attraverso l'applicativo partecipazioni del portale Tesoro e inviare la presente deliberazione alla competente sezione della Corte dei Conti.

Si procede alla votazione.

SINDACO MAZZAROTTO MAURIZIO

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to MAZZAROTTO MAURIZIO

IL Segretario Comunale
F.to Dott. BORIN AGNESE

PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.-

Li, 29-12-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CLEMENTI MARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.-

Li, 29-12-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. CLEMENTI MARA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 32

Il sottoscritto, visti gli atti dall' ufficio, **attesta** che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio comunale il giorno 25-01-2021, per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs 267/2000); - che la presente deliberazione è contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000. E' trasmessa in data _____ all'Ufficio Territoriale del Governo (art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 25-01-2021.

IL Segretario Comunale
F.to BORIN AGNESE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti dall' ufficio, **attesta** - che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 29-12-2020.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3^, del Decreto Legislativo n. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del Decreto Legislativo n. 267/2000, per 15 giorni dal 25-01-2021 al 09-02-2021.

IL Segretario Comunale
F.to BORIN AGNESE

COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale della deliberazione n° 45 del 29-12-2020 depositato presso questo Ufficio di Segreteria. E' rilasciata esclusivamente per uso amministrativo.

NB: La presente attestazione è valida solo con firma autografa originale o con firma digitale del responsabile.



Li, 25-01-2021

IL Segretario Comunale
BORIN AGNESE